

Assegno di mantenimento dei figli maggiorenni e onere della prova

di EMANUELA ANDREOLA

In tema di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti, il provvedimento in commento chiarisce l'orientamento della Corte di Cassazione con particolare riferimento ai presupposti di revocabilità del contributo e all'onere della prova nel relativo procedimento giudiziale.

Il caso riguarda l'accertamento della sopravvenuta autonomia economica del figlio ai fini della revoca dell'obbligo di contribuzione al mantenimento (e della collegata assegnazione della casa coniugale) richiesta dal genitore onerato. Il nodo della questione consiste nella verifica se, raggiunta un'adeguata capacità lavorativa con conseguente inserimento nel mondo del lavoro, la successiva perdita della occupazione comporti o meno la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento del figlio. Sul punto, la Cassazione riafferma anzitutto il principio già espresso nel 2017 (Cass. civ., sez. VI, 14 marzo 2017, n. 6509) secondo cui l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta che preluda ad una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti, comporta la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore. Rispetto a tale situazione, secondo la Suprema Corte, la successiva ed eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento.

Sulla base di questa premessa, la Suprema Corte esamina la fattispecie sotto il profilo dell'onere della prova affermando che, secondo il proprio orientamento, non può gravare sul genitore la prova della effettiva e stabile autosufficienza o della responsabilità del figlio per la mancata acquisizione di una occupazione che lo renda indipendente. Poiché infatti la prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa può darsi anche mediante presunzioni, la prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne, il quale, pur avendo completato il proprio percorso formativo, non riesca ad ottenere una sufficiente remunerazione. A titolo esemplificativo, sono circostanze da cui presumere il raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa la formazione acquisita e l'esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia utilizzabile, la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, o altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano più autonomo. Dette circostanze attivano l'onere probatorio gravante sul richiedente il contributo al mantenimento.

Sussistendo nel caso concreto elementi presuntivi non delibati dal giudice di merito, la Corte – cassando il provvedimento impugnato – ha rinviato l'accertamento delle circostanze rilevanti alla cognizione del giudice di merito secondo lo schema probatorio delineato.